



**Regione:** Toscana

**Atto impugnato:** articolo 2 della legge regionale 24 novembre 2012, n. 64, (recante modifiche alle ll.rr. 69/2008; 65/2010; 66/2011; 68/2011 e 21/2012); la disposizione consente agli enti locali, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, di reiterare la proroga, anche oltre il primo biennio, dei contratti di affidamento in concessione relativi al trasporto pubblico su gomma già prorogati in applicazione dell'articolo 5, comma 5, reg. CE 1370/2007 (*procedura per il gestore unico rinviata sia per riduzione fondi statali sia per incertezza legislativa – vedi difesa toscana*).

**Esito:** dichiara l'illegittimità dell'articolo 2, della l.r. Toscana 64/2012, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) Cost..



### **Motivi della decisione:**

La Corte individua la materia della tutela della concorrenza (carattere trasversale e finalistico), disattendendo la difesa toscana che riteneva sussistere quella residuale del trasporto pubblico locale (291 e 18/2012; 150/2011). La disposizione regionale, infatti, incide sulla modalità di affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica.

Richiama precedenti in materia di concessione demanio marittimo (173/2013) e trasporto pubblico locale (123 e 80/2011) sull'incidenza negativa e distorsiva della proroga, in particolare senza limite temporale.

Ritiene non decisiva la risposta della Direzione mobilità e trasporti Commissione europea, ribadendo che, in tale materia, è il legislatore statale a doversi far carico di situazioni emergenziali.

Assorbite le censure ex articolo 117, primo comma, Cost..



**Regioni ricorrenti:** Campania, Lazio, Puglia, Veneto (Sardegna)

**Atto impugnato:** articolo 19, comma 1, lettere da a) a e), commi 3 e 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, (recante disposizioni urgenti per la spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito in legge 135/2012; le disposizioni riconoscono alle regioni sole funzioni di programmazione e coordinamento in materia di funzioni fondamentali dei comuni individuate da art. 14, comma 27, d.l. 78/2010; ne prevedono obbligatoriamente l'esercizio in forma associata per i comuni di limitate dimensioni; individuano limiti dimensionali e scadenze per attuazione; modificano articolo 32 TUEL in materia di unioni di comuni.

**Esito:** dichiara non fondate le questioni di illegittimità, sussistendo la competenza ex articolo 117, terzo comma, Cost..



### **Motivi della decisione:**

Le regioni ritengono violati gli articoli 117, secondo comma, lett. p) (competenza limitata), terzo (non limitandosi ad enunciazione principi in materia di coordinamento finanza pubblica) e quarto comma (per la disciplina comunità montane e unioni); 118 (disciplina dell'esercizio delle funzioni), 119 (sottraendo ai comuni risorse da destinare alle unioni); 123 (disciplinando funzioni regioni e CAL). La Corte ripercorre la disciplina in materia di funzioni fondamentali (art. 2 legge 131/2003 delega a Governo; art. 21 legge 42/2009 e art. 3 d.lgs. 216/2010 elencazione provvisoria) e conclude che nel caso in esame la legge statale è attributiva di funzioni e che rimane impregiudicata la potestà regionale in punto di organizzazione. Per quanto attiene ai requisiti dimensionali e vincoli temporali ritiene sussistere la competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica che è legittimamente esercitata quando legge statale stabilisce un limite complessivo creando un sistema tendenzialmente virtuoso, come ad esempio, in tema di gestione associata.



**Regione:** Abruzzo - non costituitasi nel giudizio

**Atto impugnato:** articolo 3 comma 2 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 48, (recante disposizioni di modifica alle ll.rr. 49/2010 e 15/1993 e in materia di contenimento della spesa del personale a tempo determinato); le disposizioni prevedono che le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze degli organi elettivi della Giunta e del Consiglio non siano sottoposte ai vincoli del d.l. 78/2010 (da 2011: spese personale a t. det. nella misura del 50% della spesa sostenuta nel 2009; limite del 20% delle assunzioni rispetto alle cessazioni dell'anno precedente).

**Esito:** dichiara l'illegittimità articolo 3 comma 2, della l.r. Abruzzo 48/2012 per violazione dell'articolo 117, comma terzo Cost..



### **Motivi della decisione:**

La Corte richiama precedenti che ribadiscono, da un lato, che le disposizioni del d.l. 78/2010 sono da considerarsi principi fondamentali nella materia di coordinamento della finanza pubblica (108/2011; 148/2012;), dall'altro, che la spesa per il personale costituisce importante aggregato di spesa corrente ed è strategica ai fini dell'attuazione del patto di stabilità (69/2011; 262/2012).

Sulla peculiarità del personale di diretta collaborazione di organi politici e sulla finalità di assicurare il funzionamento di tali uffici mediante deroghe ribadisce che il carattere strettamente fiduciario del rapporto consente una deroga al pubblico concorso ma non ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (130/2013).



**Regione:** Puglia

**Atto impugnato:** articolo 3 comma 1, lett. c), e 4, comma 5, della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 43, (Norme per il sostegno dei Gruppi di acquisto solidale GAS e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità); le disposizioni definiscono il prodotto agroalimentare a km zero e riconoscono priorità negli affidamenti dei servizi di ristorazione collettiva a soggetti che fanno utilizzo di prodotti da filiera corta, km zero e di qualità in misura non inferiore al 35%).

**Esito:** dichiara l'illegittimità articolo 3 comma 1, lett. c) e 4, comma 5, della l.r. Puglia 43/2012, limitatamente ai prodotti trasportati nel territorio regionale per violazione dell'articolo 117, primo comma Cost..



### **Motivi della decisione:**

Richiama precedente su analoga legge della Regione Basilicata (209/2013) in cui era stato evocato il parametro ex articolo 117, secondo comma, lett. e).

Nel caso in esame riconoscere priorità a prodotti trasportati esclusivamente all'interno del territorio regionale costituisce misura ad effetto equivalente vietata ex articolo 34 TFUE e non giustificata ex articolo 36 TFUE.

La giustificazione della tutela della salute, invece, sussisterebbe per i prodotti "a bassa emissione di CO2".

La Corte cita, inoltre, due pronunce della Corte di giustizia per superare gli argomenti della difesa pugliese che si giustificava affermando che il fabbisogno della ristorazione collettiva avrebbe attinto a prodotti di altra provenienza.

Non ammissibile questione ex 120 Cost., poiché non motivata.